

IL REATO

"Gli atti illeciti sono atti vietati; non solo la legge ne vieta il compimento, ma, per rafforzare tale divieto, infligge una sanzione a chi non lo rispetta". Questa è la definizione di "atto illecito" che trovate nell'unità 6 di diritto del volume 1, intitolata *Gli atti e i fatti giuridici*. In particolare, di seguito esamineremo più in dettaglio il reato, che è l'aspetto penale della condotta illecita.

PREMESSA

Il reato è la **violazione** della legge penale, o meglio, l'infrazione di un comando o di un divieto posto dalle norme di diritto penale.

È un **fatto antiggiuridico**, al quale l'ordinamento ricollega come conseguenza una pena.

È un **atto giuridicamente rilevante** perché si sostanzia in una **condotta volontaria illecita**, contraria a norme imperative, punita con una sanzione.

La **sanzione** penale ha carattere personale, consegue all'inosservanza di un comando certo e determinato dalla legge ed è denominata pena.

La **pena** di cui si parla è la cosiddetta pena "**criminale**", una sanzione **comminata** dalle norme di diritto penale e **irrogata** al soggetto da un giudice, con sentenza, attraverso la celebrazione di un regolare **processo**.

Il **soggetto attivo del reato** è quell'individuo che, materialmente, pone in essere la condotta illecita descritta dalla norma penale.

Non esistono reati che non abbiano un soggetto attivo, una persona che agisca, denominata **reo**.

La maggior parte degli illeciti penali può essere commessa da qualsiasi soggetto (**reati comuni**), ma esistono alcuni reati che sono riferibili solo a determinati individui: pensiamo ai pubblici dipendenti, a cui si possono imputare reati specifici, ricollegabili alle loro prerogative giuridiche e professionali (**reati propri**).

L'**oggetto giuridico del reato** è il **bene** protetto dal diritto, dalla norma penale. Per "**bene tutelato**" si può intendere l'**oggetto**, l'**interesse** semplice oppure il **diritto della vittima** del reato, **leso dalla condotta illecita**.

Il **soggetto passivo del reato** è, appunto, la **persona** fisica o giuridica **che subisce l'azione lesiva** posta in essere dal reo e **sopporta le conseguenze immediate** dell'attività criminosa.

Il **codice penale** italiano vigente suddivide i reati in due grandi categorie: i delitti e le contravvenzioni.

I **delitti** si caratterizzano per la gravità dei danni prodotti alla vittima e per la riprovevolezza sociale della condotta illecita (furto, rapina, omicidio ecc.). Sono, inoltre, sanzionati con pene detentive quali l'**ergastolo** e la **reclusione** e con la pena pecuniaria della **multa**.

Le **contravvenzioni**, invece, sono violazioni di leggi preposte alla tutela del bene collettivo. Le sanzioni previste per chi commette una contravvenzione sono la pena detentiva dell'**arresto** e la pena pecuniaria dell'**ammenda**.

In ogni caso, comunque, sarà il **diritto positivo**, cioè vigente, a qualificare e classificare i diversi tipi di reato, tra l'altro contenuti in libri diversi del **codice penale**: **II libro** per i **delitti**, **III libro** per le **contravvenzioni**.

Quando un fatto è effettivamente un reato?

Si configura un reato solo quando il reo ha posto in essere un atto, una **condotta** illecita, che sia **conforme al modello comportamentale** (fattispecie astratta) descritto nella norma incriminatrice, presupposto perché si realizzi l'antigiuridicità dell'azione e la conseguente irrogazione della pena prevista.

GLI ELEMENTI DEL REATO

Il reato si compone di due elementi fondamentali: l'**elemento oggettivo** e l'**elemento soggettivo**.

L'elemento oggettivo

È costituito dalla condotta del soggetto, dal nesso causale tra condotta ed evento e dall'evento lesivo illecito.

La **condotta**, rilevante per il diritto penale, è data da quell'insieme di movimenti corporei che si manifestano esteriormente, al di là ed oltre le sole intenzioni.

La condotta lesiva può assumere diverse forme e può configurarsi come un'**azione** (un **fare** del male) oppure un'**omissione** (un **non fare** ciò che ci si attende da un soggetto per evitare un male), in egual modo antigiuridiche e sanzionabili. L'omicidio commesso da un killer che spara alla sua vittima è punito nello stesso modo di chi vede qualcuno morire e, coscientemente, non interviene per salvarlo.

Il **nesso causale** è il **collegamento fisico e/o meccanico** tra la condotta del reo e l'evento considerato reato dalla legge. Il **legame causale** tra l'azione del soggetto e l'accadimento antigiuridico è fondamentale perché si possa attribuire il reato a un determinato soggetto. Quindi, **indipendentemente dall'atteggiamento psicologico** (parte dell'elemento soggettivo del reato), il giudice, nel valutare l'esistenza e la sussistenza del reato, dovrà ricostruire il fatto per poi collegarlo a un soggetto attivo a cui poter attribuire l'azione lesiva.

La **dottrina giuridica** (gli studiosi del diritto) hanno elaborato numerose teorie in proposito, relative **all'individuazione, certa**, delle cause che hanno portato alla realizzazione della fattispecie lesiva. Non tutte le condizioni e gli antecedenti comportamentali che hanno preceduto l'evento possono essere considerati nesso causale tra atto e reato, solo quelle in mancanza delle quali il reato non sarebbe stato compiuto. La teoria della **conditio sine qua non**, assume, infatti, che è condizione dell'evento solo quella che si può considerare necessaria e sufficiente al prodursi dell'accadimento lesivo. In passato, gli interpreti del diritto prendevano in considerazione anche la teoria della "causalità adeguata", asserendo che, per esserci un nesso causale, era necessario che l'azione fosse genericamente idonea a produrre l'effetto antigiuridico.

L'**evento** è il risultato della condotta del soggetto. L'azione del reo provoca degli effetti dannosi condannati dalla norma penale; **si realizza l'ipotesi delittuosa** descritta nella norma incriminatrice.

Premessa questa teoria generale, bisogna sottolineare come, **in alcuni casi**, il **reato** non **consista** propriamente nella produzione di un particolare evento, ma **anche nella sola condotta**; pensiamo al reato commesso da chi evade dal carcere: il reato è la condotta stessa; chi uccide, invece, pone in essere una condotta tipica che ha come conseguenza certa e prevista la morte della vittima, cioè l'evento delittuoso punito con sanzione.

Prima di esaminare l'atteggiamento psicologico del reo, consideriamo brevemente le cause di giustificazione o **cause oggettive di esclusione del reato**: sono situazioni particolari in presenza delle quali un fatto che normalmente sarebbe considerato un reato non è più tale, diventa un fatto lecito. Le azioni poste in essere non sono più illecite perché finalizzate alla **tutela di un interesse** uguale o superiore a quello che, necessariamente, viene sacrificato.

In particolare, sono **cause di giustificazione**: l'**adempimento del dovere** (attribuito al soggetto dalla legge), l'**uso legittimo delle armi** (da parte delle forze dell'ordine), l'**esercizio di un proprio diritto** (l'avvocato che offende legittimamente con atti processuali scritti l'avversario in causa), il **consenso del titolare del diritto** (volontà esplicita del soggetto di rinunciare al proprio diritto in favore di altra persona), la **legittima difesa** (difendersi con un'azione uguale e proporzionalmente contraria all'offesa), lo **stato di necessità** (agire in uno stato di pericolo per sé o per altri, senza alcuna possibilità di scelta).

L'elemento soggettivo

Il diritto penale moderno assume che un reato, per essere tale, deve contemplare anche un elemento soggettivo, cioè il **concorso della volontà del soggetto** agente. Senza un **atteggiamento psicologico cosciente**, il reato non è riferibile a un determinato soggetto, non bastando il collegamento meccanico dato dall'esistenza di un nesso causale tra condotta ed evento.

In effetti, si può parlare di colpevolezza del soggetto solo se questi ha la **maturità psicofisica** (in Italia la capacità penale si acquista a 14 anni) o la **sanità mentale** necessaria e sufficiente a porre in essere una condotta consapevolmente anti-giuridica.

La dottrina classifica l'atteggiamento psicologico dei soggetti agenti in base a un criterio ben preciso che si basa sulla volontarietà e sull'accettazione, da parte del soggetto, delle conseguenze illecite e lesive della condotta:

Si parla di **dolo** quando si vuole indicare la forma tipica della **volontà colpevole**; il soggetto aveva l'**intenzione di commettere quel reato, di ledere il diritto altrui**. Il reo, in questo caso, può aver **premeditato** le gravi conseguenze del suo gesto, come può aver **agito d'istinto**; l'agente ha, in ogni caso, **approvato ed accettato le conseguenze** delittuose del suo operato.

Un delitto è **colposo** quando l'evento, anche se si poteva prevedere, **non è stato coscientemente voluto**, ma si è verificato a causa di **negligenza, imperizia o avventatezza** dell'agente. Sono considerati colposi anche quei reati che derivano **dall'inosservanza di leggi, regolamenti o ordini**.

Un delitto è **praeterintenzionale** quando l'evento lesivo va al di là delle intenzioni del reo, che voleva arrecare un danno minore (L'ordinamento giuridico italiano prevede solo l'**omicidio praeterintenzionale**, in cui il reo voleva solo ferire ma poi, malauguratamente, la vittima è deceduta).

Quando manca il nesso psicologico (né dolo né colpa) tra condotta ed effetto lesivo, il **reato non è imputabile ad alcun soggetto**. Esempi di questo tipo sono i reati commessi in presenza di una forza maggiore (il soggetto è costretto ad agire da una forza esterna, **non controllabile dall'agente**: forte vento che trascina un'automobile e investe un passante), oppure dal **caso fortuito**, riferibile ad una serie di condizioni e cause dell'evento delittuoso **non volute, non previste né prevedibili** dal soggetto.

INTERESSI TUTELATI DAL DIRITTO PENALE ITALIANO

Il nostro codice penale **classifica** e suddivide i **reati in base all'interesse leso** dalla condotta del reo **e ai** relativi **diritti tutelati** che, sinteticamente, si possono enunciare come segue.

Reati contro l'individuo	Reati contro la società	Reati contro lo Stato
Reati contro la persona	Reati contro la famiglia	Reati contro la Pubblica Amministrazione
Reati contro il patrimonio	Reati contro la moralità pubblica e il buon costume	Reati contro la personalità dello Stato
	Reati contro l'incolumità pubblica	
	Reati contro la fede pubblica	
	Reati contro l'ordine economico	
	Reati contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti	
	Reati contro l'ordine pubblico	